



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE URBANISTICA E TERRITORIO
AREA EDILIZIA
SERVIZIO VIGILANZA EDILIZIA E AGIBILITA'

Precisazione in merito all'Ordine di Servizio n. 6/2018

L'anno di riferimento, ai fini dell'obbligo di presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, è il 1934 (anno di approvazione del testo Unico delle Leggi Sanitarie con R.D. n.1265) e non il 1942 (anno di approvazione della prima Legge Urbanistica Nazionale n. 1150)

La presentazione della SCA, avendo verificato tale limite temporale, trova il suo fondamento ESCLUSIVAMENTE alla presenza dei titoli edilizi autorizzanti la realizzazione del manufatto (nuove costruzioni o interventi radicali sul fabbricato esistente).

Se l'edificio è stato interessato da interventi realizzati in base a CILA queste vanno citate nella SCA, oltre a quelli autorizzanti la realizzazione del manufatto, quali elementi di raccordo tra lo stato di fatto e l'ultimo titolo edilizio.

Si ribadisce, pertanto, che le CILA non possono costituire titolo autonomo per la presentazione della SCA costituendo, tutt'al più, elemento accessorio ai titoli edilizi principali.

Per ultimo si precisa che le CILA non possono MAI costituire variante ai progetti oggetto di Permesso di Costruire ovvero di Segnalazione di Inizio Attività.

Il Dirigente

Arch. Claudio Demetri